



COMUNE DI PREZENZANO

Sede: Via S. Rocco – 81050 PREZENZANO (CE)

Tel.: 0823989055 – Fax: 0823989294

Responsabile dell' AREA AMMINISTRATIVA : ANTONIA ELIA

ORIGINALE

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA
N. 57 DEL 06-05-2021
GENERALE N. 198 DEL 06-05-2021

Oggetto:

APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1, D.LGS. N° 267/2000 PER LE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA COMUNALE.

IL RESPONSABILE

PREMESSO CHE:

- con nota prot. 0016206 del 29/12/2020 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, acquisita al protocollo generale dell'ente 14673/2020 del 29/12/2020, veniva trasmesso il decreto di autorizzazione al comando della Dr.ssa Antonia Elia, segretario comunale iscritto alla fascia professionale A, titolare della sede di segreteria comunale convenzionata tra i Comuni di Prezenzano e Mondragone presso il Consiglio Regionale della Campania a decorrere dal 2 gennaio 2021, ovvero dalla data di effettiva assunzione in servizio e fino al 31 dicembre 2021 salvo proroga;
- con successiva nota prot. 0006640 del 29/03/2021 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, acquisita al protocollo generale dell'ente 1517/2021 del 30/03/2021, si chiedeva di fornire urgenti notizie in merito alla presa in servizio non oltre il 9 aprile p.v.;
- con nota del 08/04/2021 a firma del Direttore Generale della Regione Campania Dr.ssa Maria Salerno si informava che la presa in servizio della Dr.ssa Antonia Elia, per rallentamenti causati da processi interni di riorganizzazione, sarebbe stata perfezionata entro la fine del mese;
- in data 03/05/2021 la Dr.ssa Antonia Elia ha formalmente assunto l'incarico presso la VII Commissione del Consiglio Regionale per la Campania;
- al segretario comunale Dr.ssa Antonia Elia era stata affidata la titolarità della posizione organizzativa dell'AREA AMMINISTRATIVA ai sensi dell'art. 97, lett. d) del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il decreto sindacale con il quale il Sindaco Avv. Andrea Maccarelli conferiva al sottoscritto l'incarico di Vice Segretario Comunale in quanto in possesso dei requisiti culturali, delle attitudini e capacità professionali ed esperienza acquisita e compatibile per la copertura dell'incarico;

DATO ATTO ALTRESI' che con successivo decreto sindacale veniva conferito al sottoscritto a norma dell'art. 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, ossia l'incarico di responsabile dell'Area Amministrativa al sottoscritto allo scopo di non paralizzare l'attività dell'ente;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 24/11/2020 avente ad oggetto: "COPERTURA A TEMPO DETERMINATO DEL POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO D1 AI SENSI DELL'ART. 110 COMMA 1 TUEL" in ordine al piano occupazionale, nella quale è stata prevista la programmazione della spesa necessaria per il reclutamento del posto di istruttore direttivo amministrativo ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO l'art. 110 (*Incarichi a contratto*), c. 1, D.Lgs. n. 267/2000 che dispone: "1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico".

CONSIDERATO CHE occorre porre in essere gli adempimenti necessari all'individuazione di un professionista cui conferire specifico incarico, ex art. 110 comma 1 del T.U.E.L. n° 267/2000, di Istruttore Direttivo Amministrativo, inquadrato nell'ambito dell'organizzazione interna dell'Ente, nell'Area Amministrativa, per il periodo massimo coincidente con la durata del mandato del Sindaco, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e con trattamento economico annuo parificato ai dipendenti di Categoria D – Posizione Economica D1, con orario part-time 18 ore settimanali, salvo diversa risoluzione anticipata in caso di assunzione dell'istruttore direttivo amministrativo di categoria D a tempo indeterminato oggetto di programmazione del fabbisogno del personale o diversa soluzione organizzativa adottata dall'ente;

DATO ATTO CHE:

- con riferimento ai limiti per assunzioni a tempo determinato, la L. 7 agosto 2016, n. Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 2/8

160 (in G.U. 20/08/2016, n. 194) ha disposto (con l'art. 16, comma 1-quater) la modifica dell'art. 9, comma 28, prevedendo che *“sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*;

- in tal senso è l'orientamento già espresso dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie, con la Deliberazione n. 12/2012/INPR, per cui *“le disposizioni contenute nei primi due periodi del comma 6- quater, dell'articolo 19, del d.lgs. n. 165/2001 sottraggono gli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato, conferibili dagli enti locali ai sensi dell'articolo 110, comma 1, ai vincoli assunzionali di cui all'art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010”*;
- la legge del 7.08.2016 n. 160, entrata in vigore dal 21/8/2016 di conversione con modificazioni, del D.L. 24.06.2016, n. 113, ha introdotto all'articolo 9, comma 28, del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ottavo periodo, il seguente: *“Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*;
- le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 comma 1 del TUEL, effettuate dopo l'entrata in vigore della citata legge (21/8/2016), esulano dall'ambito di applicazione del limite dell'art. 9 comma 28 del D.L. n.78 2010;

PRECISATO CHE:

- come previsto dal nuovo testo dell'articolo 110, comma 1, per cui *“gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico”* le procedure di selezione devono consentire la parità di condizioni e la ponderazione della valutazione sulla base di elementi preconsociuti ed oggettivi (Tar Campania Sezione V 23 febbraio 2016, n. 975; Tar Campania Sezione V 26 gennaio 2016, n. 391; Tar Catanzaro Sezione II 2 febbraio 2016, n. 175);
- l'art. 110 è attivabile se ricorrano i presupposti previsti appunto dall'art. 19, comma 6 del d.lgs 165/2001, atteso che il comma 6-ter della medesima norma, prevede che *“Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2”* e, dunque, anche agli enti locali;
- oltre alla previsione statutaria richiesta dall'articolo 110 comma 1, e alla programmazione, occorrono i presupposti indicati dall'articolo 19, comma 6, e cioè: 1) esigenza di una specifica qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione; 2) motivazione specifica del ricorso all'incarico a contratto, in luogo del concorso pubblico;
- l'art. 19 comma 6 espressamente prevede: *“Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale,*

non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato”;

VISTO il vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente e, in particolare, l'art. 121 "Incarichi a contratto" che prevede la possibilità di coprire, ai sensi dell'art. 110, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000 posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- a. dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- b. del decreto del sindaco di individuazione dei responsabili dei servizi adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- c. del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- d. dell'articolo 183, comma 7, il quale stabilisce che i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- e. dell'articolo 183, comma 8, il quale stabilisce che *“Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”;*

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n° 06 del 06/08/2020 con la quale si è proceduto all'approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022;

RICHIAMATI:

1) l'art. 107, c. 2. D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n° 34, secondo il quale:

- Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021

2) il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 Gennaio 2021 (**GU Serie Generale n. 13 del 18-01-2021**) avente ad oggetto "*Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio al 31 marzo 2020*", secondo il quale:

- Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.
- Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è confermata l'autorizzazione per gli enti locali all'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.

3) l'art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (**GU Serie Generale n. 70 del 22-03-2021**) che dispone: "*4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.*"

4) l'art. 3, c. 2, D.L. 30 aprile 2021, n. 56 (GU Serie Generale n. 103 del 30-04-2021) che dispone: "*2. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 maggio 2021. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.*"

VISTO il comma 3 dell'art. 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che testualmente recita: "*L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222*";

RICHIAMATO il comma 5 dell'art. 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che testualmente recita: "*Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno 1precedente, ridotti delle somme già*

impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;*
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”.*

VISTO l'articolo 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

Per i motivi meglio esposti in narrativa, che qui si intendono approvati, richiamati e riportati integralmente:

- 1) **DI INDIRE** una procedura selettiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 110, comma 1 del D.lgs. 267/2000 per l'assunzione a tempo determinato e part-time (18 ore settimanali) di n. 1 unità di personale – ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO – CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA D1, per il periodo massimo coincidente con la durata del mandato del Sindaco, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e con trattamento economico annuo parificato ai dipendenti di Categoria D – Posizione Economica D1, con orario part-time 18 ore settimanali, salvo diversa risoluzione anticipata in caso di assunzione dell'istruttore direttivo amministrativo di categoria D a tempo indeterminato oggetto di programmazione del fabbisogno del personale o diversa soluzione organizzativa adottata dall'ente;
- 2) **DI APPROVARE** il bando di selezione pubblica nonché il relativo schema di domanda, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) **DI FISSARE** alle ore 14:00 del giorno 21/05/2021 il termine della presentazione della domanda da far pervenire secondo quanto disposto dal bando allegato;
- 4) **DI PUBBLICARE** il presente bando di selezione all'albo pretorio on-line, sul sito internet del Comune ed in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, Sezione BANDI DI CONCORSO ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs. 97/2016;
- 5) **DI DARE ATTO CHE** l'individuazione di un professionista cui conferire specifico incarico, ex art. 110 comma 1 del T.U.E.L. n° 267/2000, di Istruttore Direttivo Amministrativo, inquadrato nell'ambito dell'organizzazione interna dell'Ente, nell'Area Amministrativa, è effettuata per il periodo massimo coincidente con la durata del mandato del Sindaco, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e con trattamento economico annuo parificato ai dipendenti di Categoria D – Posizione Economica D1, con orario part-time 18 ore settimanali, salvo diversa risoluzione anticipata in caso di assunzione

dell'istruttore direttivo amministrativo di categoria D a tempo indeterminato oggetto di programmazione del fabbisogno del personale o diversa soluzione organizzativa adottata dall'ente;

6) **DI DARE ATTO** che dopo la scadenza del bando si procederà alla nomina di apposita commissione per l'istruttoria delle domande;

7) **DI RENDERE NOTO** ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto responsabile Dr. Marco Viti.

Presenzano, li 06-05-2021

**IL RESP. DELL' AREA AMMINISTRATIVA
(MARCO VITI)**
